



Data e numero di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Oggetto: attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori - **AVVISO RIFERITO ALL'ANNO 2022**, ai sensi dell'art. 6 comma 14, della L. 240/2010 e del Regolamento Scatti di Ateneo emanato con D.R. n. 154/2019-Prot. n. 5289 del 30/01/2019 e modificato con DR 738/2021 Prot. 4056 del 01/06/2021.

Pubblicazione Albo on line di Ateneo
E-mail

Al Personale Docente e Ricercatore Universitario
Ai Sigg. Direttori di Dipartimento

AVVISO

È indetto avviso di partecipazione alla procedura per l'attribuzione **dello scatto stipendiale 2022**, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo all'indirizzo <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-docente-e-ric>

per il personale docente e ricercatore avente diritto di cui all'elenco allegato alla presente.

Gli aventi diritto sono tenuti a presentare un'istanza contenente dichiarazione autocertificativa sull'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel periodo di riferimento, corredata da documento di identità che costituisce **elemento essenziale della stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione di atto notorio** e, congiuntamente richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, come da schema di domanda allegato al presente avviso.

La domanda dovrà pervenire **entro il 29/03/2023**, stante il disposto di cui all'art. 3 del "Regolamento Scatti".

Nella predetta autocertificazione gli aventi diritto avranno cura di attestare l'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, rinviando ai contenuti della relazione biennale /triennale - presentata ai sensi dell'art. 6 comma 14 della L. 30 dicembre 2010, n. 240- precisandone la seduta di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

In applicazione del disposto di cui al citato Regolamento la relazione biennale/triennale sulle attività **può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto di stipendiale. La predetta, quindi, sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL, che a sua volta la renderà disponibile alla Commissione nominata.**

Nel caso che il biennio/triennio di riferimento per lo scatto stipendiale non sia ricompreso nel periodo utile per la verifica biennale/triennale di cui agli artt. 18 e 33 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, **è possibile produrre un'integrazione per la parte mancante unitamente alla relazione già presentata.**

Gli interessati potranno scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- spedizione all'indirizzo ateneo@pec.unich.it da un indirizzo di PEC personale e accreditata del candidato (ad esempio: nome. cognome, o simili del candidato, oppure rilasciata da ordini professionali) o da un indirizzo di posta elettronica istituzionale in dotazione al docente e/o ricercatore;
- invio, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore, via dei Vestini n. 31 -66100 CHIETI-, entro il termine perentorio di scadenza. Ai fini dell'accertamento della tempestività di presentazione farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui non siano utilizzate le modalità indicate.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La firma digitale andrà apposta su tutti gli allegati per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi dell'art. 41 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Il peso massimo consentito della PEC è di 50 MB).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili, né per la mancata ricezione a causa di invio da posta non certificata.

Relativamente alle commissioni e ai criteri di verifica si fa rinvio al "*Regolamento Scatti*" sopra richiamato che è, comunque, allegato alla presente.

Si rappresenta che alla Commissione di verifica sarà resa disponibile l'attestazione del Direttore del Dipartimento circa l'adempimento dei doveri ai sensi e per gli effetti di cui al "*Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n. 240/2010*", - emanato con D.R. n. 597 del 15/02/17 e s.m.m., in particolare, gli artt. 8 e 10.

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente avviso.

INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE ALL'AVVISO SCATTI STIPENDIALI 2022

Si riporta, di seguito, il contenuto della normativa sottostante alla formazione dell'elenco degli aventi diritto di cui al presente avviso:

- il disposto dell'art. 1 comma 629 della L. n. 205 del 2017 per cui *"Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto"*;
- la previsione dell'art. 2, comma 7 del regolamento "scatti" d'ateneo emanato con D.R. n. 134/2019-Prot. 5289 del 30 gennaio 2019 per cui *"In caso di esito negativo della verifica, la richiesta di attribuzione della classe potrà essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, dopo 365 giorni dalla presentazione della precedente istanza. In questo caso, il periodo utile ai fini della valutazione sarà costituito da quello precedente la data della nuova istanza. Se l'esito negativo viene confermato, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n.240/2010"*;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2020 relativa all'approvazione degli scatti stipendiali 2018 per cui, nel dispositivo finale è stabilito *"di conformarsi all'indirizzo fornito dal Consorzio Interuniversitario CINECA per cui è equiparabile la posizione di chi volontariamente non ha presentato domanda rispetto a coloro i quali hanno avuto valutazione negativa, e autorizzare lo slittamento di un solo anno della valutazione e quindi dello scatto nel caso di esito positivo."*

Si precisa che è condizione essenziale per poter nuovamente presentare la domanda nei termini su indicati **il permanere nel medesimo ruolo per il quale si reitera l'istanza di scatto.**

Pertanto, il suddetto elenco comprende:

- a) personale docente e ricercatore che ha conseguito la valutazione positiva nella procedura di attribuzione dello scatto stipendiale 2020.**

Si comunica la seguente eccezione al caso a):

coloro che, a seguito di mancata presentazione della domanda per il 2019 l'hanno presentata nel 2020, non ricevuta nel 2020 valutazione positiva ma con effetto differito per quanto riguarda l'aumento stipendiale, di fatto, come risulta dal data base CSA, sono entrati nel 2020 nella nuova classe stipendiale al I anno nella colonna C di cui al DPR 232/2011.

Tale posizione nella nuova classe stipendiale sta a significare che non si è ancora verificato l'aumento stipendiale; infatti al I anno (2020) la colonna C (stipendio a transizione) non è ancora allineata con la colonna D (stipendio a regime), mentre tale allineamento avviene al II anno (2021) con conseguente aumento stipendiale. Da questo momento (2021) decorre il nuovo regime biennale di progressione degli scatti, come sopra descritto dall'art. 1 comma 629 della L. n. 205/2017, per cui tutti coloro che si sono trovati nella condizione suindicata scatteranno nel 2023 (ovvero due anni dopo il 2021) e

pertanto non sono inclusi nell'elenco degli aventi diritto allo scatto stipendiale 2022 allegato al presente avviso.

Per semplificazione, si allega esempio di tabella di transizione tra i due regimi stipendiali citati (triennale gemini e biennale post-gelmini) e visualizzazione di allineamento delle colonne C e D.

- b) personale docente e ricercatore che transita in un altro ruolo nel 2020;**
- c) personale docente e ricercatore che non ha presentato istanza per il precedente Avviso scatti stipendiali 2021;**
- d) personale docente e ricercatore la cui istanza è stata valutata negativamente dalla commissione del precedente Avviso scatti stipendiali 2021.**

Sarà nostra cura comunicare, successivamente, la data dello scatto dei docenti provenienti da altri atenei.

L'indicazione del periodo di valutazione è riportata nell'elenco allegato al presente avviso con anche la data di indicazione dello scatto per singolo partecipante.

Per il personale di cui al punto c) o per quello di cui al punto d) la richiesta di attribuzione della classe potrà essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, dopo 365 giorni dalla presentazione della precedente istanza. **Il periodo** utile ai fini della valutazione sarà costituito da quello precedente la data della nuova istanza. Se per il personale di cui al punto d) l'esito negativo viene confermato, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

Si evidenzia quanto previsto nell'art. 6 sopra richiamato e precisamente al punto 4 che si riporta *"Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento i docenti ed i ricercatori che aspirano all'attribuzione degli scatti stipendiali di cui sopra devono aver partecipato ad almeno il 60% delle riunioni tenute dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio del Corso di Laurea o di Studio per ogni anno civile, in quanto gli scatti medesimi maturano in ragione -appunto- dell'anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Ai fini di accedere alla citata attribuzione degli scatti stipendiali il docente ed il ricercatore avrà cura di autocertificare la citata partecipazione quantomeno nella misura minima sopra indicata del 60%. Il personale docente e ricercatore avente titolo dovrà dichiarare il suddetto requisito a partire dagli anni 2019-2020, atteso che il Regolamento è stato emanato con D.R. n. 134/2019-Prot. 5289 del 30 gennaio 2019"*

Si rammenta, inoltre, con riferimento all'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, che, stante l'art. 13 comma 5 del Regolamento didattico d'ateneo, in applicazione dell'art. 6 della L. 18/7/1958, n. 311, che così recita *"I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti."* il personale docente e ricercatore avente titolo dovrà dichiarare di aver adempiuto a quanto sopra stabilito.

Si rammenta, infine, che con DR 738/2021 Prot. 40569 del 01/06/2021 di modifica del Regolamento di Ateneo di attribuzione degli scatti stipendiali è stato inserito il seguente art. 4 bis: *"Per la maturazione biennale dello scatto come introdotto dall'applicazione dell'art. 1 comma 629 della L. n. 205/2017 in caso di congedi e assenze motivate a qualunque titolo, ad eccezione delle*

diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 8 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 16 mesi."

Si riportano, infine, di seguito, alcune utili precisazioni riguardo il diritto a partecipare alla procedura di attribuzione scatti stipendiali in relazione al collocamento in quiescenza e ai passaggi di ruolo.

Il docente non ha diritto a partecipare alla procedura –e pertanto viene escluso nel caso presenti istanza- se il suo passaggio di ruolo o il collocamento in quiescenza avvengono prima della data di maturazione dello scatto, al contrario il suo diritto vige. Ciò in quanto presupposto essenziale per fruire dell'aumento predetto è che il docente sia in servizio alla data di maturazione dello scatto o sia in quel ruolo.

Ad esempio, se il docente matura lo scatto alla data del 01.11.2022 ma è in servizio o è in un determinato ruolo fino al 31.10.2022, non ha diritto a partecipare alla procedura.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Romilda TINARI, Responsabile del Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL, e-mail di riferimento: scatti@unich.it.

Nel comunicare che il Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL è a disposizione per qualsiasi informazione ai seguenti numeri 0871/3556081-6099 -6381 – 6105 –4558 ed e-mail all'indirizzo scatti@unich.it, si porgono cordiali saluti.

**Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Giovanni Cucullo)**

**Il Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- 1. fac-simile domanda
- 2. elenco personale avente diritto
- 3. tabella esemplificativa transizione
- 4. Regolamento Scatti
- 5. informativa sul trattamento dei dati personali

Div.13 DOC/VA/CARRDOC/RT/ddp

Visto:

Responsabile della Div.13 DOC: Dott.ssa Valentina Albertazzi
Responsabile del Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL: Dott.ssa Romilda TINARI
via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871 355 6080-4558-6094-6099-6101-6381
Fax: 0871 3556102
E-mail: doc@unich.it Pec: ateneo@pec.unich.it Sito web :<http://www.uffdoc.unich.it>